ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



Ordinanza Sindacale n. 4 10 del 19-12-2023

OGGETTO: Festeggiamenti di fine anno. Misure di sicurezza, decoro urbano ed emissioni sonore.

IL SINDACO

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 222 del 06/12/2023 avente ad oggetto "Approvazione programma patrocinio e compartecipazine dell' Ente per la realizzazione dell'evento denominato "Natale è...." - Anno 2023 con la quale è stato approvato il programma delle manifestazioni da realizzarsi nel periodo dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024;

Preso atto che il 31 dicembre è prevista in Piazza Carmine la manifestazione organizzata dall' Associazione culturale Sicilia Event denominata "Capodanno in Piazza-Aspettando il 2024";

Rilevato che, nel territorio comunale di Scicli, classificato a prevalente economia turistica, è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali di intrattenimento che attraggono una rilevante concentrazione di utenti, soprattutto in occasione di spettacoli programmati;

Vista la Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995, considerato che spetta all'Ente Locale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 c. 1 lett. d), g) ed h) dell'art. 14 della 447/95, esercitare le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza delle disposizioni contro l'inquinamento acustico;

Considerata la necessità di provvedere alla tutela della salute pubblica dei cittadini anche sotto il profilo dell'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

Considerato che, prevalentemente nelle ore serali e notturne, esiste la necessità di un opportuno equilibrio tra i contrapposti interessi di frequentatori e residenti, mediante una regolamentazione delle diverse problematiche connesse al fenomeno della movida;

Considerato che durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche esiste il rischio che eventuali comportamenti incivili potrebbero incidere sulla sicurezza ed il decoro urbano, al punto da provocare altre negative conseguenze, quali:

- problemi di sicurezza urbana e ordine pubblico, cagionati o aggravati dall'abuso di sostanze alcoliche da parte degli avventori di locali pubblici;
- commissione di comportamenti indecorosi e in contrasto con le regole del vivere civile;
- reiterate violazioni di norme poste a tutela del decoro e dell'igiene ambientale, con aggravio dei costi pubblici di pulizia.

OSSERVATO altresì, che, se da un lato, occorre favorire l'ordinato svolgimento delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore, dall'altro, non si deve trascurare il dovere di assicurare la qualità della vita urbana, le esigenze e la quiete pubblica, quali diritti individuali e di interesse collettivo, ed anche, che, è opportuno garantire, soprattutto nelle aree pubbliche in cui sono più intense le attività di socializzazione, il decoro ambientale, mediante la puntuale e corretta raccolta dei rifiuti prodotti collateralmente dalle attività economiche suindicate;

RILEVATO che, nell'ambito delle attività precedentemente citate, appare necessario dettare misure di sicurezza urbana in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcolici. In riferimento:

VISTI:

- il Decreto legge 13/09/2012 n. 158 così come convertito, con modificazioni nella legge 8.11.2012 n. 8;
- gli articoli 650 e 686, 687, 688, 689, 690, 691 del Codice Penale;
- Il Regolamento di sicurezza Urbana approvato con delibera di C.C. N. 59 del 12/09/2019
- gli artt. 50 e 54 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- la Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.;
- la Legge Regione Siciliana del 01.03.1995 n. 18 e s.m.i.;
- la Legge Regione Siciliana del 22.12.1999 n. 28 e s.m.i.;

PRESO ATTO che la sera e durante la notte **del 31 dicembre 2023** in particolar modo nel centro storico di Scicli, si prevede che confluiranno un gran numero di persone

RILEVATO CHE:

- che tali assembramenti, potrebbero degenerare in atti di violenza tra singoli e/o in risse tra gruppi di soggetti, costituendo grave pericolo e minaccia per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- che tali atteggiamenti sono amplificati dal consumo incontrollato di alcolici e superalcolici soventemente acquistati al di fuori delle attività di "pubblico esercizio" (comunque tenute per legge ad esercitare un controllo sulle somministrazioni effettuate) presso le attività commerciali che esercitano su area pubblica, attività di vicinato e attività di vendita mediante distributori automatici;

CONSIDERATO:

- che durante pubbliche manifestazioni alcuni soggetti hanno fatto uso dei contenitori per bevande in vetro o metallo (bottiglie e lattine) come contundente, al fine di cagionare una maggiore offesa alla vittima;
- la necessità di garantire l'incolumità pubblica e tutelare l'integrità fisica della popolazione, e prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità o di violenza, anche legati all'abuso di alcool;
- che è stato riscontrato come l'approvvigionamento di bevande alcoliche spesso avviene negli esercizi di vicinato, davanti ai quali di frequente stazionano gli avventori;
- che gli specifici servizi di controllo da parte della Polizia Locale e di tutte le Forze di Polizia segnalano che tali fenomeni continuano a manifestarsi;

TUTTO CIO' PREMESSO in considerazione della cd. massimizzazione dell'interesse pubblico, rappresentato dalla valutazione degli interessi, pubblici e privati, prima citati,

ORDINA

per le motivazioni esposte in premessa qui da intendersi integralmente trascritte e in deroga all'art 25 del vigente Regolamento di Sicurezza Urbana, che tutte le manifestazioni di spettacolo pubbliche o private che si svolgeranno all'aperto o all'interno dei locali pubblici, <u>organizzati per i festeggiamenti di fine anno (31/12/2023)</u>, si concludano entro le ore 02,00 del 01/01/2024, inoltre dalle ore 22,00 di giorno 31 dicembre 2023 e sino alle ore 6,00 di giorno 01 gennaio 2024, su tutto il territorio del Comune di Scicli:

- 1. A tutti i soggetti fisici e giuridici che esercitano la vendita di bevande di qualsiasi tipo su aree pubbliche a mezzo autonegozio e/o similare, agli esercizi di vicinato, ivi compresi quelli che si avvalgono di distributori automatici in qualunque modo funzionanti, per il periodo sopra indicato, di sospendere la vendita di alcolici e superalcolici e di bibite analcoliche <u>in contenitore di vetro o lattine (i distributori automatici di tali prodotti dovranno essere disattivati)</u> fanno eccezione le farmacie e parafarmacie, che possono continuare la vendita di bevande, alimenti liquidi o preparati medici in contenitori di vetro e/o lattina;
- 2) Ai proprietari, gestori e dipendenti dei pubblici esercizi, laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita, il divieto assoluto di somministrare, vendere, anche nella forma dell'asporto, bevande in contenitori o bottiglie di vetro e lattine precisando che il predetto divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvenga all'interno dei locali e/o pertinenze esterne autorizzate, purché la mescita avvenga all'interno dell'area delimitata e con modalità tali da non vanificare il divieto di vendita e/o consumo da asporto;
- 3) Fermo restando quanto previsto ai punti precedenti è fatto divieto a chiunque il consumo su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico di bibite analcoliche, alcoliche o superalcoliche in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, nonché lattine, acquistate o a qualsiasi titolo acquisiti altrove.
- 4) L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 25,00 ad € 500,00 , secondo le modalità di cui alla L. 689/1981.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune

Si dispone, infine, che copia della presenta ordinanza sia trasmessa a:

- U.T.G. Prefettura di Ragusa;
- Questura di Ragusa;

- Comando Provinciale Carabinieri Ragusa;
- Tenenza Carabinieri di Scicli
- Stazione Carabinieri Donnalucata;
- sia comunicata ai titolari delle attività interessate a mezzo delle Associazioni di Categoria presenti nel territorio comunale.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento. Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar Catania o Presidente Regione Siciliana nei termini, di 60 gg e di 120 gg dalla data di pubblicazione.

Dare atto infine, che il presente divieto rientra nell'ambito delle misure di safety.